



Comune di Licciana Nardi

Provincia di Massa Carrara
Ufficio Cultura e Servizi Sociali

Consiglio Comunale del 28-09-99
Allegato 1

REGOLAMENTO DEL COMITATO GEMELLAGGI

ART.1

Istituzione del gemellaggio

E' istituito nel Comune di Licciana Nardi il Comitato Gemellaggi col compito di:

- Programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio promosso dal comune di Licciana Nardi con Enti Territoriali di altri paesi sulla base delle relative deliberazioni del Consiglio Comunale;
- Favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo ecc...

ART.2

FINANZIAMENTO

Affinché il Comitato possa realizzare gli scopi di cui all'art.1 il Consiglio Comunale provvederà ad iscrivere nel bilancio di ogni anno un apposito stanziamento di spesa

ART.3 FINALITA'

Il Comitato opera in sintonia con l'Amministrazione Comunale la quale rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che coordina a tal fine le varie componenti della comunità locale.

Nell'esercizio della sua attività il Comitato Gemellaggi, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, curerà la diffusione di una coscienza europeistica tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli;

Art.4 ORGANI

Del Comitato fanno parte:

- Il Sindaco o un suo delegato
- I portavoce dei gruppi consiliari (4 per la maggioranza - 2 per la minoranza)
- UN rappresentante proposto da ciascuna delle seguenti categorie: Commercianti, Agricoltori, Cooperative, Consorzi Turistici, Sindacati, Scuole, Associazioni Culturali, Associazioni Ambientaliste, Associazioni Giovanili Associazioni Sportive, Stampa e TV locali.
- (Nell'esercizio delle sue attività, il Comitato potrà avvalersi di esperti esterni (solo a carattere consultivo)

ART.5 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Fa parte di diritto della Giunta Esecutiva, con funzioni di Presidente, il Sindaco o un suo delegato.

Il Comitato provvederà ad eleggere tra i suoi componenti una Giunta esecutiva composta da:

- Il vice Presidente
- Cinque rappresentanti

- Il Segretario, senza diritto di voto, con le funzioni di cui all'art.11 del presente regolamento.

ART.6 DECADENZA DEL COMITATO

La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà:

- per dimissioni ^{no 5}
- per assenze consecutive non comunicate anticipatamente
- per richiesta dell'Associazione di appartenenza

ART.7 CONVOCAZIONI

Il Comitato, di cui all'art.4, si riunisce due volte l'anno in seduta ordinaria:

- Entro il 31 ottobre per proporre all'Amministrazione Comunale il Bilancio di Previsione e il programma relativi l'anno successivo.
- Entro il 15 aprile per la verifica del Bilancio Consuntivo e per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche od integrazioni;

Il Bilancio di Previsione e programma dovranno essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale;

Il Comitato si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chieda almeno un terzo dei ^{/ Nuovo} componenti.

ART.8 VALIDITA' DELLE RIUNIONI

Il Comitato si riunisce validamente in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà dei suoi componenti ed in seconda convocazione con la partecipazione di almeno di un terzo degli stessi;

ART.9 RIUNIONE E COMPITI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva di cui all'art.5 attua i programmi formulati dal Comitato. Il Presidente convoca la Giunta Esecutiva ogni qualvolta lo

ritenga opportuno o qualora lo chiedano formalmente almeno tre componenti.

Per la validità delle sedute della Giunta dovranno essere presenti almeno quattro componenti.

ART.10

MODALITA' DELLE RIUNIONI

Le convocazioni della Giunta Esecutiva e del Comitato dovranno essere trasmesse, con ^{di membri} ordine del giorno scritto:

- almeno tre giorni prima della riunione della Giunta Esecutiva
- almeno otto giorni prima della riunione del Comitato

Per motivate ragioni di urgenza la convocazione della Giunta Esecutiva può essere fatta senza preavviso e con qualsiasi mezzo. Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza fra i presenti nell'eventualità di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

ART.11

Per le attività di carattere amministrativo il Comitato si avvale dell'opera di un dipendente dell'Ente Locale, con funzioni di Segretario del Comitato stesso, nominato dal Consiglio Comunale

ART.12

SEDE

Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale e di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario

ART.13

DURATA

Il Comitato e la Giunta Esecutiva decadono con lo scioglimento del Consiglio Comunale. Rimangono comunque in carica, per l'ordinaria amministrazione, fino alla nomina del nuovo Comitato in prorogatio.

ART.14

PROPRIETA' DEI BENI

Le attrezzature e i beni di cui il Comitato disponesse per le sue attività verranno trasferiti all'Amministrazione Comunale in caso di scioglimento del Comitato stesso.